

①

Biglietto di Cancelleria

Comunicazione Via E-Mail/Fax



TRIBUNALE DI ORISTANO
 CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA
 Tel. e fax 0783/792818
 E-MAIL: < giuseppesfiso.farces@giustizia.it >

R.G. 738/08 Lav.

ORDINANZA

Giudice Dr. ssa M. Della Casa

OGGETTO : DEPOSITO ORDINANZA PRONUNZIATA FUORI UDIENZA N. 83/08

CAUSA ex art. 28 L. 300/70

PROMOSSA da : F.L.C.G.I.L. di Oristano Rapp. da avv. M.G. De Montis del Foro di Oristano
 CONTRO : Dirigente Scolastico 2° Circolo Didattico Dr.ssa Graziella Pireddu Rapp. da avv. // Dr
 G.sanna del Foro di // c/o MIUR OR

Il sottoscritto Cancelliere

COMUNICA ai sigg.

- 1) Avv. Maria Gloria De Montis del Foro di Oristano comunic. via e mail
 - 2) Avv. del Foro di Oristano fax N.
 - 3) Dr Giorgio Sanna ; c/o MIUR -Oristano Via carducci comunic. via e mail
- che il Giudice dr. ssa M. Della Casa in data 28/07/2008, ha pronunciato, nel procedimento ex art. 28 L. 300/70 tra le parti sopra indicate, il seguente :

ORDINANZA

" TRIBUNALE DI ORISTANO
 Sezione Lavoro - Previdenza

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano

letto il ricorso proposto ex art.28 l.n.300/1970 dalla F.L.C.G.I.L. Oristano in persona del dirigente Provinciale Anna Busi contro il Dirigente Scolastico 2° Circolo di Oristano -Dssa Pireddu Graziella;

letta la memoria di costituzione e risposta della convenuta;

esaminati gli atti e sentite le parti;

rilevato che la ricorrente denuncia che con nota del 13 11 2007 la F.L.C.G.I.L. Segreteria Provinciale di Oristano sollecitava l'avvio della contrattazione d'istituto ex art.7 CCNL 2006-2009 sulle tematiche previste dall'art.6, in materia di contrattazione precisando che i rappresentanti delle RSU Direzione Didattica di Oristano erano decaduti dal 1 settembre 2007, ma che la Dirigente Scolastica comunicava che non si era proceduto alla convocazione per la contrattazione di istituto in quanto " nel presente Circolo non è presente un soggetto fondamentale della delegazione trattante di parte sindacale" essendo decaduta la RSU;

premesso che in base al testo completo dell'accordo interpretativo del 13 febbraio 2001 qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le ragioni previste dall'art. 7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 anche per altri motivi che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa).

In tal caso occorre fare riferimento appunto a quanto stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede:

- a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);

